

Gli obblighi previsti dalla Dac 6, la direttiva europea sulla cooperazione amministrativa

Intermediari contro l'elusione

Comunicazioni estese sulle operazioni transfrontaliere

DI STEFANO LOCONTE
E CHIARA DE LEITO

Obligo di comunicazione ad ampio raggio, verso le autorità fiscali, di informazioni relative a meccanismi transfrontalieri. A prevederlo è la direttiva Ue 2018/822 del 25 maggio 2018, nota anche con l'acronimo «Dac 6» (directive on administrative cooperation), che l'Italia deve recepire entro il 31 dicembre 2019. Si rivolge, principalmente, ai soggetti che intervengono nella realizzazione delle operazioni transfrontaliere e, in via residuale, ai contribuenti che beneficiano dell'operazione.

Finalità. La Dac 6 è sta-

ta emanata con l'obiettivo di aumentare, e rendere immediatamente disponibili alle autorità competenti dei singoli Stati membri, le informazioni fiscali rilevanti ai fini dell'accertamento delle imposte e soggette «a scambio automatico» in forza delle previsioni della direttiva Ue 2011/16, sezione II.

Nell'ambito della Dac 6, tale finalità è conseguita sia introducendo nuovi obblighi di disclosure a carico di una vasta platea di soggetti individuata con il termine «intermediari», sia stabilendo, a carico di costoro, termini molto stringenti per la comunicazione alle autorità competenti delle informazioni di cui sono venuti a conoscenza

e prevedendo l'irrogazione di sanzioni «effettive, proporzionate e dissuasive» in caso di inosservanza dell'obbligo di notifica.

La nozione di «intermediario». Nell'ambito delineato dalla Dac 6, la platea dei soggetti tenuti all'obbligo di notifica è estremamente ampia, attesa l'intenzione del legislatore comunitario di farvi rientrare qualunque soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'attuazione dello schema.

Infatti, oltre a coloro che elaborano, commercializzano, organizzano, mettono a disposizione o danno attuazione ad un meccanismo transfrontaliero, categoria di interme-

diari già enucleata in ambito Ocse, gli obblighi comunicativi in commento rilevano anche nei confronti di qualunque persona che, in considerazione delle circostanze del caso e sulla base delle informazioni disponibili e delle competenze professionali, sia a conoscenza, o si presume che sia a conoscenza, del fatto che si sia impegnata a fornire, direttamente o indirettamente, consulenza o aiuto rispetto alla realizzazione, latu senso intesa, di un meccanismo transfrontaliero.

La previsione di una clausola generale così ampia manifesta la considerazione, largamente diffusa a livello intracomunitario, che gli intermediari siano i principali responsabili dell'espansione di schemi transazionali finalizzati all'ottenimento di benefici fiscali.

In ogni caso, è necessario

essere espressamente indicato quale elemento distintivo, tra quelli previsti all'allegato IV della Dac 6 (cosiddetto «halmarks»), ricorre nel caso di specie.

Quindi l'intermediario dovrà palesare all'amministrazione finanziaria il potenziale rischio di elusione fiscale, secondo indicato dai criteri generali normativamente predeterminati. Dovrà essere comunicato anche il valore del meccanismo transfrontaliero e la data in cui ne è stata avviata l'attuazione.

Le (limitate) ipotesi di esenzione. Per garantire l'effettività delle misure introdotte dalla direttiva in commento, il Legislatore comunitario ha previsto solo due fattispecie di esenzione dall'obbligo di notifica. La prima ricorre nel caso in cui

La platea dei soggetti tenuti all'obbligo di notifica è estremamente ampia, data l'intenzione del legislatore comunitario di farvi rientrare qualunque soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'attuazione dello schema

PORTOBELLO

Portobello S.p.A.

Sede legale in Roma, via Alessandro Torlonia, 4/B
Capitale Sociale €515.270,00 int. versato

Codice fiscale e Registro delle Imprese di Roma al n. 13972731007

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, in Roma alla via Giuseppe Montanelli n°11/a presso lo studio del notaio Mario Scattone, il giorno 20 dicembre 2019, alle ore 14:30, in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 23 dicembre 2019, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Approvazione del piano di *stock grant* denominato "Stock Grant Plan 2019 - 2021" destinato ai dipendenti di Portobello o di eventuali società controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione del piano di *stock option* denominato "Stock Option Plan 2019 - 2021" destinato agli amministrativi esecutivi di Portobello. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Determinazione dell'emolumento spettante all'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2389 cod. civ. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Approvazione del regolamento assembleare.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dell'art. 14 - (convocazione) , dell'articolo 21 - (Poteri del Consiglio di Amministrazione) e dell'articolo 28 - (Esercizio sociale e ripartizione degli utili) dello Statuto Sociale;
2. Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, cod. civ., in una o più volte, fino ad un ammontare massimo pari ad euro 42.400,00 (*quarantaduequattrocento/00*), da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante l'emissione di massime n. 212.000 (*duecentodododicimila*) nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del piano di *stock grant* denominato "Stock Grant Plan 2019 - 2021" destinato ai dipendenti di Portobello o di eventuali società controllate. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., fino ad un ammontare massimo (comprendivo di sovrapprezzo) pari ad euro 816.000,00 (*ottocentosedicimila/00*), mediante l'emissione di massime n. 340.000 (*trecentoquarantamila*) nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del piano di *stock option* denominato "Stock Option Plan 2019 - 2021" destinato agli amministratori esecutivi di Portobello. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale di Portobello S.p.A. ammonta a Euro 515.270,00 ed è composto da n. 2.715.800 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni, sono legittimati a intervenire in assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 11 dicembre 2019, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (*record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in assemblea. Si precisa che la comunicazione deve essere effettuata dall'intermediario, su richiesta del soggetto cui spetta il diritto, alla Società presso Computershare S.p.A., via Nizza n. 262/73, 10126 - Torino (portobello@pecserviziottoliti.it) entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia il 17 dicembre 2019). Resta ferma la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta ai sensi di legge. A tal fine sul sito internet della Società all'indirizzo www.portobellogroup.it, sezione *Investor Relations*, *Assemblee* è disponibile l'apposito modello di delega assembleare. La delega può essere trasmessa alla Società mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata portobellosrl@legalmail.it. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Roma, via Alessandro Torlonia n. 4/B, nonché nella sezione *Investor Relations*, *Assemblee* del sito internet della Società (www.portobellogroup.it) e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: (i) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, (ii) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno facoltà di utilizzare per il voto per delega, nonché (iii) tutta l'ulteriore documentazione inerente le materie poste all'ordine del giorno. Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito internet della Società www.portobellogroup.it sezione *Investor Relations*, *Assemblee* e sul quotidiano Italia Oggi del 2 dicembre 2019.

Roma, 29 novembre 2019

Per il consiglio di amministrazione
L'Amministratore Delegato
Simone Prete



chiarire che l'obbligo di comunicazione non deriva dal coinvolgimento professionale «a qualsiasi titolo», ma da un'attività specificamente finalizzata a porre in essere un meccanismo transfrontaliero rilevante ai fini della Dac 6.

Contenuti dell'obbligo di comunicazione. Le informazioni che gli intermediari devono notificare alle autorità fiscali competenti sono estremamente dettagliate, tali da consentire una completa conoscenza del meccanismo transfrontaliero.

In particolare, dovranno essere trasmessi i dati identificativi completi sia dell'intermediario che dei contribuenti interessati.

Dovrà essere descritto dettagliatamente il meccanismo transfrontaliero e dovrà es-

l'adempimento gravi su più intermediari e le informazioni siano già state comunicate da uno di essi. In questo caso, l'esonero, in favore dell'intermediario che sia in grado di dimostrare che la notifica è stata effettuata da altro soggetto, è giustificato dall'esigenza di evitare il moltiplicarsi delle comunicazioni. La seconda ricorre qualora la comunicazione integri una violazione del segreto professionale dell'intermediario, a condizione che questo operi nei limiti delle corrispondenti norme nazionali in tema di esercizio dell'attività professionale.

In questo caso, la notifica all'amministrazione competente del meccanismo transfrontaliero dovrà essere effettuata dal contribuente interessato.

© Riproduzione riservata